

"Omissis"

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 28.11.13 che aveva condannato V.D. alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in quanto responsabile di falso materiale in scrittura privata ed esercizio abusivo della professione di avvocato.

1.1. A V., collaboratore dell'avv. P.F. ma non abilitato all'esercizio della professione legale, viene fatto carico di avere falsificato due quietanze di pagamento, l'una per l'importo di 40.000 Euro e l'altra per quello di 20.000 Euro, apparentemente emesse dalla Compagnia Assicuratrice OMISSIS s.p.a. di (OMISSIS), fatte poi sottoscrivere, rispettivamente, a Pe.Co. e a C.V., nonché di essersi presentato alle due donne ed agli altri congiunti di C.S.M., deceduto in un sinistro stradale, come legale incaricato della trattazione della pratica con la Compagnia Assicuratrice.

2. Il ricorso, tempestivamente proposto dall'imputato personalmente, si articola su due motivi.

Con il primo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali con riguardo alla condanna per il reato di cui all'art. 348 c.p..

Si evidenzia come il ricorrente non abbia mai compiuto atti tipici della professione forense ma si sia limitato a seguire la vicenda che opponeva la famiglia del deceduto C. alla Compagnia Assicuratrice, per conto dell'avv. P., titolare dello studio.

Diversamente da quanto sostenuto dai giudici di merito, l'aver fatto sottoscrivere ai clienti quietanze ed attestazioni di pagamento e l'aver ricevuto acconti in denaro non rappresenterebbe un'attività tipica della professione legale.

2.1. Con un secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 185 c.p., e la mancanza di motivazione con riguardo alla sussistenza dei presupposti per la liquidazione del danno in favore delle parti civili.

Premesso che il motivo per cui vennero fatte sottoscrivere a Pe. e C. le false quietanze fu semplicemente quello di celare la negligenza del ricorrente, il quale aveva lasciato prescrivere il diritto al risarcimento del danno causato dal sinistro senza che i parenti del defunto avessero ottenuto il risarcimento integrale, si sostiene che il danno alle parti civili fu causato dalla negligenza del V. ma non certo in conseguenza dei reati per i quali è stato condannato.

Le pretese risarcitorie avrebbero dovuto, quindi, essere fatte valere in una causa civile per colpa e non attraverso la costituzione di parte civile nel processo per abusivo esercizio della professione legale.

3. Il difensore di parte civile ha depositato, in data 2.1.17, una memoria in cui rileva l'inammissibilità del ricorso, in quanto la sottoscrizione del ricorrente V. è stata autenticata da difensore non abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione.

Quanto al merito della vicenda, si evidenzia la correttezza e la rispondenza a principi giurisprudenziali consolidati della sentenza impugnata.

Con riguardo alle doglianze espresse in relazione ai capi civili della sentenza, viene sottolineato che l'imputato si è da tempo reso irreperibile, non ottemperando agli obblighi risarcitori.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Diversamente da quanto sostenuto dalla parte civile, il ricorso è stato proposto in forma regolare, essendo stato sottoscritto dall'imputato personalmente, con autentica da parte del difensore, e depositato in cancelleria da altro legale incaricato di tale incumbente.

E', infatti, ammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dal ricorrente e materialmente presentato dal suo difensore, non iscritto all'albo speciale di cui all'art. 613 c.p.p., nulla rilevando in contrario la circostanza che la sottoscrizione dell'atto di impugnazione sia stata superflualmente autenticata dal predetto difensore (Sez. 6, n. 7514 del 12/02/2009 Rv. 242924).

Principio, peraltro, affermato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 20300 del 22/04/2010 Rv. 246905, secondo cui "Qualora l'atto di impugnazione di una parte privata sia presentato in cancelleria da un incaricato non occorre l'autentica della sua sottoscrizione, poichè l'art. 582 c.p.p., che le attribuisce la facoltà di avvalersi per la presentazione del relativo atto di un incaricato, non richiede siffatta formalità. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 311 c.p.p., sottoscritto personalmente dall'indagato in stato di detenzione e presentato dal difensore di fiducia, non iscritto all'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, in quanto il rapporto difensivo fiduciario faceva ragionevolmente presumere l'incarico a presentarlo)".

2. Ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1, è stato abrogato l'art. 485 c.p., con conseguente trasformazione in mero illecito civile del fatto ascritto a V. al capo 1) dell'imputazione.

2.1. Conformemente all'indirizzo espresso dalla recente sentenza delle Sezioni Unite del 29 settembre 2016, debbono essere revocati, per la parte relativa, i capi della sentenza che concernono gli effetti civili.

3. Con riguardo alla condanna per il reato di cui all'art. 348 c.p., il ricorso reitera i medesimi argomenti proposti nell'appello e non si confronta con la puntuale motivazione della Corte d'Appello, che ha richiamato una giurisprudenza consolidata al fine di ritenere che l'attività che lo stesso imputato ha ammesso di avere svolto nell'ambito della controversia civilistica sorta a seguito della morte di C.S.M. (tenere i contatti con la compagnia assicuratrice, far firmare quietanze all'esito di trattative stragiudiziali) fosse, nel suo complesso, tipica della professione forense.

Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 11545 del 15/12/2011 (dep. 23/03/2012) Rv. 251819 hanno, infatti, affermato che "Integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorchè lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto

regolarmente abilitato. (Fattispecie relativa all'abusivo esercizio della professione di commercialista)".

In senso conforme e con riguardo ad una fattispecie per alcuni aspetti analoga a quella in esame, si veda altresì la sentenza Sez. 5, n. 646 del 06/11/2013 - dep. 10/01/2014, Rv. 25795501.

Sul punto, quindi, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

4. Quanto, infine, alla censura contenuta nel secondo motivo di ricorso e relativa all'omessa motivazione sul corrispondente motivo di gravame, avente ad oggetto le statuizioni civili, va detto che l'appello era, sul punto, generico e manifestamente infondato.

Va premesso che non era stata svolta alcuna eccezione in ordine alla costituzione di parte civile e che il Tribunale aveva ritenuto che la complessiva condotta del V., quindi non soltanto la negligenza mostrata ma anche l'aver trattato una pratica rispetto alla quale non aveva i necessari titoli e la necessaria preparazione, avesse causato dei danni, quantomeno morali, alle parti civili.

In termini del tutto generici ed infondati, l'appellante aveva contestato che il danno fosse stato causato alle parti civili dalla condotta costituente reato, lamentando, in modo apodittico, l'eccessività delle somme liquidate a titolo di provvisoria.

Orbene, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 11/03/2015, Rv. 263157).

5. Poichè non è possibile procedere in questa sede alla rideterminazione della pena in ordine al residuo reato di esercizio abusivo della professione, gli atti debbono essere trasmessi a tale fine alla Corte d'Appello di Firenze.

6. Il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti civili, spese che si ritiene equo liquidare, in considerazione della natura della causa e degli argomenti trattati, in Euro 2.000 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al fatto di cui all'art. 485 c.p., perchè non è previsto dalla legge come reato, revoca le relative statuizioni civili. Dichiaro il ricorso inammissibile nel resto.

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Firenze per la determinazione della pena in ordine al residuo reato di cui all'art. 348 c.p..

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili che liquida in complessivi Euro 2.000 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

(